PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6190 di Lunedì 09 novembre 2026

Agenti cancerogeni: le novità della sesta revisione della direttiva CMRD

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la Direttiva 2026/2450 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

Bruxelles, 9 Nov ? Nell'Unione europea, per migliorare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione nei luoghi di lavoro, è necessario aggiornare periodicamente la direttiva 2004/37/CE che ha per oggetto le sostanze o miscele che rispondono, appunto, ai criteri di classificazione come **sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione** (CMRD).

Dopo varie precedenti revisioni - la quinta era stata pubblicata nel 2024 (Direttiva 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024) - il Parlamento e il Consiglio europeo hanno recentemente adottato una direttiva che rappresenta la **sesta revisione** della direttiva CMRD.

La nuova direttiva - **Direttiva (UE) 2026/2450 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2026 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro** ? è il risultato di un lungo percorso iniziato con la proposta della Commissione europea del 18 luglio 2025 presentata nell'articolo " Agenti cancerogeni: proposta una nuova revisione della direttiva CMRD".

Ci soffermiamo su alcune delle novità della nuova direttiva 2026/2450 con riferimento ai seguenti argomenti:

- La nuova Direttiva (UE) 2026/2450: fumi di saldatura
- La nuova Direttiva (UE) 2026/2450: valori limite, cobalto e isoprene
- La nuova Direttiva (UE) 2026/2450: dispositivi di protezione individuale

Pubblicità

La nuova Direttiva (UE) 2026/2450: fumi di saldatura

La direttiva amplia le tutele per i lavoratori e inserisce alcuni nuovi valori limite di esposizione professionale.

Una delle modifiche, proposta già nel 2025, riguarda i **fumi derivanti dai processi di saldatura**.

Un "**Considerando**" (parte introduttiva del testo normativo) della Direttiva indica che l'Agenzia IARC ha classificato i fumi di saldatura come «cancerogeni per l'uomo» (gruppo 1 della classificazione IARC). E "*secondo la relazione dello studio preliminare dell'ECHA per la valutazione dei valori limite per i fumi di saldatura e i fumi derivanti da altri processi che generano fumi in modo analogo sul luogo di lavoro*", i fumi di saldatura e i fumi di altri processi che generano fumi in modo analogo "*sono complessi e possono includere agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, come i composti del cromo esavalente, i composti del nichel, il cadmio e i suoi composti inorganici*".

Tra l'altro "*la complessità e l'eterogeneità dei fumi di saldatura, unitamente all'assenza di una classificazione armonizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008, contribuiscono alla mancanza di chiarezza in merito alla portata dei potenziali pericoli per i lavoratori e, di conseguenza, alla mancanza di adeguate misure di gestione dei rischi sul luogo di lavoro*". Ed è opportuno includere nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE "*i lavori comportanti esposizione a fumi derivanti da processi di saldatura, contenenti sostanze o miscele che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008*".

Dunque, la nuova direttiva aggiunge all'allegato I della 2004/37/CE i lavori che comportano esposizione a fumi di saldatura contenenti sostanze o miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B secondo il regolamento CLP.

Si indica poi che "*l'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III della presente direttiva laddove tali sostanze siano rilasciate durante il processo di saldatura*".

La nuova Direttiva (UE) 2026/2450: valori limite, cobalto e isoprene

Inoltre, la direttiva stabilisce, attraverso modifiche agli allegati III e IIIa, nuovi **valori limite** per diverse sostanze e miscele. Ad esempio:

- il **cobalto** e i suoi composti inorganici,
- gli **idrocarburi policiclici aromatici** (IPA)
- il l'**1,4-diossano**.

Entra nell'allegato III anche l'**isoprene** e cambiano alcune indicazioni per il **mercurio**.

Riprendiamo anche in questo caso le indicazioni raccolte in qualche "**Considerando**" della Direttiva.

Ad esempio, si indica che il **cobalto** e diversi composti del cobalto "*rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene e tossiche per la riproduzione di categoria 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto sostanze cancerogene o tossiche per la riproduzione quali definite nella direttiva 2004/37/CE. I lavoratori sono spesso esposti a una miscela di composti di cobalto e i valori OEL dovrebbero pertanto essere applicati a tutti i composti inorganici del cobalto. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è pertanto opportuno stabilire un valore limite per il*

cobalto e i composti inorganici del cobalto nella direttiva 2004/37/CE". In particolare "*l'esposizione al cobalto e ai composti inorganici del cobalto sul luogo di lavoro può provocare una sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie. È pertanto opportuno stabilire valori limite per le frazioni inalabili e respirabili del cobalto e dei suoi composti inorganici nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE e corredarli di un'osservazione relativa alla sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie*".

Riguardo all'**isoprene** un altro "Considerando" ricorda che i dati scientifici e tecnici disponibili "*indicano che l'isoprene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1B di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno quale definito nella direttiva 2004/37/CE. È pertanto opportuno, coerentemente con l'esito del processo tripartito, stabilire un OEL a lungo termine di 8,5 mg/m3 (3 ppm), al fine di prevenire potenziali rischi per la salute dei lavoratori e garantire condizioni di parità in tutti gli Stati membri*".

La nuova Direttiva (UE) 2026/2450: dispositivi di protezione individuale

Un'altra novità della Direttiva (UE) 2026/2450 riguarda poi il ruolo dei **dispositivi di protezione individuale**.

Viene modificato l'**articolo 5** della direttiva 2004/37/CE.

All'articolo 5, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

«*Le misure di protezione individuale di cui alla lettera g) del primo comma del presente paragrafo comprendono i dispositivi di protezione individuale, in particolare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, quando, nonostante l'adozione di misure tecniche e organizzative volte a prevenire o ridurre l'esposizione a norma del presente articolo, l'esposizione non può essere evitata o adeguatamente ridotta con altri mezzi. In tali casi, i dispositivi di protezione individuale sono utilizzati in ultima istanza per garantire che i lavoratori siano adeguatamente protetti e, in ogni caso, per evitare che l'esposizione superi i valori limite stabiliti. I dispositivi di protezione individuale devono essere correttamente scelti, regolati individualmente per adattarsi all'utilizzatore, e mantenuti, conformemente agli articoli 4 e 5 della direttiva 89/656/CEE del Consiglio*.

Dunque, secondo la gerarchia delle misure di prevenzione già prevista nella direttiva, quando, *nonostante l'adozione delle misure tecniche e organizzative* adottate, l'esposizione *non può essere evitata o adeguatamente ridotta*, si possono utilizzare i dispositivi di protezione individuale, *in particolare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie* (che devono essere *correttamente scelti*, *regolati individualmente* e mantenuti in buone condizioni).

Un'altra novità riguarda poi le **pause** per chi indossa i DPI.

Viene, infatti, introdotto nell'articolo 10 il paragrafo seguente:

"*Quando indossano dispositivi di protezione individuale, i lavoratori hanno diritto a **pause regolari in un'area in cui non esista un rischio di contaminazione** ad opera di agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. La durata e la frequenza delle pause sono determinate tenendo conto della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro*".

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale della direttiva che presenta altre novità e indicazioni, ricordando anche che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (è stata pubblicata in Gazzetta il 30 ottobre 2026) e che gli Stati membri UE dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento entro il 20 novembre 2028.

RTM

Scarica la normativa di riferimento:

Unione europea - Direttiva (UE) 2026/2450 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2026 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.

Licenza Creative Commons
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it